



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 411
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 agosto 2020

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	46
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 27 agosto 2020

Plenaria

24^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COLTORTI informa che i senatori Pergreffi e Augusori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 agosto.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 1.19 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23 (testo 3), 1.26 (testo 3), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.21 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 5.3 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.64 (testo 3), 8.73 (testo 2), 8.88 (testo 2), 8.120 (testo 2), 9.28 (testo 2), 10.144 (testo 2), 10.173 (testo 3), 10.173 (testo 4), 10.0.8 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.10 (testo 2), 15.500, 19.5 (testo 2), 19.33 (testo 3), 24.0.6 (testo 2), 28.0.11 (testo 2), 29.0.3 (testo 2), 30.0.1 (testo 2), 43.33 (testo 2), 43.0.54 (testo 2), 43.0.70 (testo 2), 43.0.103 (testo 2), 48.0.12 (testo 2), 49.0.60 (testo 2), 49.0.70 (testo 2), 50.105 (testo 2), 56.69 (testo 2), 56.72 (testo 2) e 56.73 (testo 2).

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.9, 1.16, 1.20, 1.31, 1.40, 1.45, 1.46, 1.48, 1.53, 2.2, 2.5, 2.10, 2.14, 2.23, 2.25, 2.31, 2.33, 2.37, 2.0.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.12, 4.1, 4.2, 4.11, 5.1, 6.6, 6.11, 6.13, 8.10, 8.15, 8.24, 8.27, 8.36, 8.37, 8.38, 8.54, 8.63, 8.71, 8.76, 8.77, 8.83, 8.84, 8.85, 8.87, 8.106, 8.118, 8.119, 8.120, 8.120 (testo 2), 8.123, 8.127, 8.137, 8.0.10, 8.0.16, 9.6, 9.18 (testo 2), 9.9, 10.71, 12.11, 12.0.4, 17.9, 17.17, 17.0.13, 17.0.45, 28.4, 29.10, 29.0.27, 30.0.10, 43.45, 43.0.115 e 56.51. Il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha comunicato che per un mero disguido era stato comunicato il ritiro dell'emendamento 54.3, che deve invece intendersi come non ritirato.

Gli emendamenti 1.5, 1.47, 2.20, 6.0.1, 8.20, 8.21, 8.57, 8.66, 8.67, 8.124, 8.125 e 12.19 sono stati ritirati per essere trasformati in ordini del giorno.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 56.71 e 56.91.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) li fa propri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti fino all'articolo 64.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, precedentemente dichiarati improponibili e poi riammessi all'esame.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 10.0.23, con cui si destinano agli enti territoriali i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme vigenti in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.9, che prevede la riduzione del 50 per cento del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.9, volto a potenziare lo strumento delle anticipazioni da parte delle stazioni

appaltanti, che provvedono a integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite collocamento di proprie obbligazioni.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) illustra l'emendamento 4.8, con cui si propone di concludere il giudizio in esito all'udienza cautelare, nel processo amministrativo, qualora la richiesta di decisione del ricorrente principale sia limitata all'esame di un'unica questione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, tutti i restanti emendamenti riferiti al provvedimento si danno per illustrati e si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) chiede di accantonare momentaneamente gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene inaccettabile la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE propone di concludere la seduta antimeridiana e di anticipare alle ore 13,45 quella pomeridiana, già convocata per le ore 15.

Le Commissioni riunite convengono.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, giovedì 27 agosto, è anticipata alle ore 13,45.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
(al testo del decreto-legge)**

G/1883/50/1 e 8 (già 1.5)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 prevedono procedure semplificate per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19,

impegna il Governo

a stabilire che tali procedure semplificate e derogatorie non siano prorogabili oltre l'anno 2021.

G/1883/51/1 e 8 (già 1.47)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero del prezzo più basso

impegna il Governo

a valutare la necessità di disporre che le stazioni appaltanti tengano prioritariamente conto del miglior rapporto qualità/prezzo

G/1883/52/1 e 8 (già 2.20)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria il cui atto di sia adottato entro il 31 luglio 2021;

in particolare, il comma 3 dispone la possibilità di ricorso alla procedura negoziata per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (senza pubblicazione di un bando di gara), mentre il comma 4 reca disposizioni di deroga alla normativa vigente sia per i casi previsti dal comma 3 sia per un elenco di settori: edilizia scolastica e universitaria; edilizia sanitaria e carceraria; infrastrutture per la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame'.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in via prioritaria, l'utilizzo delle procedure di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo in premessa per la realizzazione delle opere del *recovery fund* che riguardino i settori green, della transizione ecologica e dell'innovazione digitale.

G/1883/53/1 e 8 (già 6.0.1)

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premessi che:

il presente decreto si pone l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento misure idonee ed urgenti finalizzate a favorire la semplificazione delle procedure amministrative nonché l'innovazione digitale;

tra queste, senza dubbio acquisiscono una profonda rilevanza gli strumenti adottati per promuovere l'amministrazione digitale ricompresi all'interno dei quattro capi del Titolo III recante "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale";

negli ultimi anni, a ben vedere, si è fatta progressivamente sempre più stringente l'esigenza di razionalizzare l'organizzazione amministrativa e semplificarne i procedimenti che ne permeano l'azione, divenendo oggi imprescindibile, tra le altre cose, un intervento che contempli l'innovazione in materia di contratti pubblici,

considerato che:

l'art. 44 del Codice degli appalti, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recita: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto";

a più di quattro anni dall'entrata in vigore del suddetto Codice, non risulta tuttavia ancora emanato tale decreto ministeriale da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione, rendendosi così inattuabile la previsione contenuta all'art. 44,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di avviare la sperimentazione, della durata di sei mesi, delle procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni pilota di apposito *software* per la produzione delle analisi dei prezzi;

ad individuare, con apposito decreto emanato da parte dei Ministeri competenti, le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del *software* e le modalità della sperimentazione e a disciplinare l'utilizzo della procedura telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni di apposito *software* per la produzione delle analisi dei

prezzi quale metodo ordinario per la selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

G/1883/54/1 e 8 (già 8.66)

VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il tema dei contratti pubblici è uno degli ambiti di maggiore complessità dell'intero ordinamento giuridico;

l'importanza strategica degli appalti, nondimeno, rileva soprattutto in termini di competitività del Paese nei confronti dei *partner* europei ed internazionali,

per quanto attiene, in particolare, alle procedure di subappalto, plurimi sono gli interventi che si rendono necessari per snellire le procedure atte a promuoverne la realizzazione;

tra queste, è sicuramente da sottolineare la disfunzionalità creatasi a causa dell'introduzione dell'obbligo, per gli appaltatori, di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, di cui all'art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici;

in conseguenza del numero ridotto di imprese operanti in alcuni comparti, infatti, può risultare difficile per un operatore che intenda partecipare a una gara individuare una terna di possibili subappaltatori, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza;

un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza è rappresentato dal divieto di subappalto nei confronti di operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara, di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del medesimo Codice;

tale divieto infatti, scoraggia la partecipazione alle gare, generando effetti distorsivi sulla concorrenza, in special modo in contesti dove sono poche le imprese dotate delle necessarie competenze,

considerato che:

il decreto cd. Sblocca cantieri – decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – ha introdotto lo scorso anno, in via sperimentale, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta fino alla data del 31 dicembre 2020 e che, a tal proposito, sono stati molteplici i risultati positivi registrati, sia in termini di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano alle gare, sia in termini pro-concor-

renziali, tali da considerare opportuna la definitiva e strutturale eliminazione dell'obbligo suddetto;

il medesimo decreto cd. Sblocca cantieri aveva originariamente abrogato il divieto di subappalto per gli operatori che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ma tale abrogazione non era stata confermata in sede di conversione del decreto,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara.

G/1883/55/1 e 8 (già 12.19)

SANTANGELO, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CROATTI, MARILOTTI, ROMANO, VANIN, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883),

premessi che:

l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contiene la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA. La norma consente al privato di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con una propria segnalazione dell'inizio dell'attività;

ai sensi del comma 2, l'attività oggetto della segnalazione, può essere iniziata sin dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;

a fronte della segnalazione del privato, l'amministrazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 19, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge e di adottare, in caso di loro carenza, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;

una volta trascorso il termine di sessanta giorni, l'amministrazione potrà intervenire in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

premesso inoltre che:

la natura privatistica della SCIA impone di soffermarsi sulla tutela dell'interesse legittimo pretensivo del terzo controinteressato all'attività oggetto della segnalazione;

l'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19, dopo aver specificato che la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, assegna al terzo controinteressato il diritto ad attivare l'azione di accertamento e, conseguentemente l'azione avverso il silenzio, di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

considerato che:

la tutela prevista dall'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19 non fornisce adeguata tutela al terzo controinteressato, poiché l'azione avverso il silenzio presuppone la non consumazione del potere amministrativo, che invece si verifica in caso di SCIA, prevedendo lo stesso articolo 19, al comma 4, che trascorsi i sessanta giorni previsti dal comma 3, l'amministrazione possa intervenire solo in autotutela;

la rilevanza della tematica è stata oggetto di diversi arresti giurisprudenziali suggellando l'orientamento, ormai totalitario, della giurisprudenza amministrativa, con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di garantire concretamente la tutela del terzo controinteressato;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a recepire nella legge 7 agosto 1990, n. 241 il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza 29 luglio 2011, n. 15 del Consiglio di Stato, che prevede, a tutela dell'interesse del terzo controinteressato a fronte dell'esercizio della SCIA, l'esercizio dell'azione di annullamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.

G/1883/56/1 e 8 (gia 8.20)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.20.

G/1883/57/1 e 8 (già 8.57)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.57.

G/1883/58/1 e 8 (già 8.67)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.67.

G/1883/59/1 e 8 (già 8.124)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.124.

G/1883/60/1 e 8 (già 8.125)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.125.

G/1883/61/1 e 8 (già 8.21)

VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il tema dei contratti pubblici è uno degli ambiti di maggiore complessità dell'intero ordinamento giuridico;

l'importanza strategica degli appalti, nondimeno, rileva soprattutto in termini di competitività del Paese nei confronti dei *partner* europei ed internazionali,

per quanto attiene, in particolare, alle procedure di subappalto, plurimi sono gli interventi che si rendono necessari per snellire le procedure atte a promuoverne la realizzazione;

tra queste, è sicuramente da sottolineare la disfunzionalità creatasi a causa dell'introduzione dell'obbligo, per gli appaltatori, di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, di cui all'art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici;

in conseguenza del numero ridotto di imprese operanti in alcuni comparti, infatti, può risultare difficile per un operatore che intenda partecipare a una gara individuare una terna di possibili subappaltatori, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza;

un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza è rappresentato dal divieto di subappalto nei confronti di operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara, di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del medesimo Codice;

tale divieto infatti, scoraggia la partecipazione alle gare, generando effetti distorsivi sulla concorrenza, in special modo in contesti dove sono poche le imprese dotate delle necessarie competenze,

considerato che:

il decreto cd. Sblocca cantieri – decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – ha introdotto lo scorso anno, in via sperimentale, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta fino alla data del 31 dicembre 2020 e che, a tal proposito, sono stati molteplici i risultati positivi registrati, sia in termini di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano alle gare, sia in termini pro-concorrenziali, tali da considerare opportuna la definitiva e strutturale eliminazione dell'obbligo suddetto;

il medesimo decreto cd. Sblocca cantieri aveva originariamente abrogato il divieto di subappalto per gli operatori che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ma tale abrogazione non era stata confermata in sede di conversione del decreto,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara.

Art. 1.

1.19 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.22 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;»;

2) alla lettera b), *sostituire le parole:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», *con le seguenti:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro».**1.23 (testo 3)**

SANTILLO, D'ARIENZO, VONO, DE PETRIS, STEGER, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, FLORIDIA, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, ANGRISANI, VANIN, PUGLIA, PACIFICO, DONNO, GAUDIANO

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», *con le seguenti:* «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro"».**1.26 (testo 3)**

D'ARIENZO, MIRABELLI, COLLINA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, se per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;».

2) *alla lettera b), sostituire le parole:*« per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» *con le seguenti:*« per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro»

1.55 (testo 2)

ROSSOMANDO, COLLINA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerale diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

1.56 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerale diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

Art. 2.

2.12 (testo 2)

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» aggiungere le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione».

2.21 (testo 2)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 4 sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

Art. 3.

3.6 (testo 2)

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3.10 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: «
«categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le parole:
«e le Organizzazioni Sindacali».*

3.11 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 7 al secondo periodo dopo le parole: «imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali».

Art. 5.

5.3 (testo 2)

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: «soggetto designato,» aggiungere le seguenti: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;*

2) *sostituire le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,».*

Art. 8.**8.30 (testo 2)**

COLLINA

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.31 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.64 (testo 3)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)";

c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le sta-

zioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"».

8.73 (testo 2)

FERRAZZI

Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "gestione del servizio ad utenza esterna.", sono inserite le seguenti: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici».

8.88 (testo 2)

MIRABELLI, FERRARI, D'ARIENZO, RAMPI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis*. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria."».

8.120 (testo 2)

D'ARIENZO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dei casi di affidamento nei settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e universitaria nonché nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche"».

Art. 9.

9.28 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».

Art. 10.**10.144 (testo 2)**

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, CORRADO

Al comma 4, sostituire le parole «di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori», con le seguenti «di un anno i termini di inizio e di tre anni i termini di ultimazione dei lavori».

10.173 (testo 4)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per i suddetti interventi è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

10.173 (testo 3)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per i suddetti interventi è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo».

10.0.8 (testo 2)

CALANDRINI, FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato")

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "*Fascicolo Unico del Fabbricato*" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

- a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);
- b) alla sicurezza statica;
- c) alla sicurezza impiantistica;
- d) alla classificazione energetica;
- e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata – in formato digitale – presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del *Fascicolo Unico del Fabbricato*, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo *Fascicolo Unico del Fabbricato*, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 12.

12.2 (testo 2)

SANTANGELO, MARILOTTI, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CROATTI, ROMANO, VANIN, DONNO

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente,"»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «di conclusione dei procedimenti» inserire le seguenti: «, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione».*

12.10 (testo 2)

TARICCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."».

Art. 15.**15.500**

I RELATORI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 19.**19.5 (testo 2)**

VERDUCCI, RAMPI, D'ARIENZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti: «di ruolo»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«*f-bis*) all'articolo 24, comma 9-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità."»;

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera *f-bis*) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;

e) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. L'articolo 16, comma 3, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;

f) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«*6-bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».

6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 50 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di se-

conda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

19.33 (testo 3)

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali, i medici della Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità di servizio, nonché gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, comparto sanitario della Guardia di finanza, che abbiano prestato almeno quattro anni di attività presso il medesimo Corpo, possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

Art. 24.

24.0.6 (testo 2)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli

di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:

a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 28.

28.0.11 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Dall'attuazione del presente comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 29.

29.0.3 (testo 2)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

Art. 30.

30.0.1 (testo 2)

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.».

Art. 43.

43.33 (testo 2)

TARICCO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.

4-ter. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

4-quater. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera a), dopo il punto ii., è aggiunto il seguente:

"ii-bis. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77."».

43.0.54 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione."

Art. 43-ter.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

Art. 43-quater.

(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

43.0.70 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione 'superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti

vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 sono apportate le seguenti modificazioni:

"Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, di attuazione dell'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi 'Acidità totale', 'Acidità volatile' ed 'Alcool' sono abrogati;

b) il capoverso 'Anidride carbonica' è sostituito con il seguente: 'la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.';

c) il capoverso 'Ceneri' è sostituito con il seguente: 'la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.'"».

43.0.103 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica, di manutenzione del verde e del settore sementiero)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura

di beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria.

2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso.";

c) all'articolo 21, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato."

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi".».

Art. 48.**48.0.12 (testo 2)**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)*

1. All'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo ed alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, fermo restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045".».

Art. 49.**49.0.60 (testo 2)**

GARAVINI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in

uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e d).

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132.

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-*bis*.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qua-

lunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

49.0.70 (testo 2)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

1. All'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo ed alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, fermo restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045"».

Art. 50.

50.105 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita

l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentanti dell'amministrazione competente e da rappresentanti del proponente in egual numero, per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le valutazioni conclusive. Ai componenti dei tavoli tecnici di cui al presente comma non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spesa. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma."».

Art. 56.

56.69 (testo 2)

TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata.»;*

b) *al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2021, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento."».

c) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole 'e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie' sono inserite le seguenti ', queste ultime'.

8-ter. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo;

b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto;

c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli impianti di cui alla lettera b) del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 siano riconosciuti in misura pari all' 80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti."».

56.72 (testo 2)

TARICCO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancil-

lari alla rete elettrica nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti norme:

a) Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3 comma 2) dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 ponendo T_b pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del DM 18/12/2008, dall'articolo 7 comma 6 del DM 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM 23/6/2016;

e) Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e s.m.i. possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

8-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle parole "non superiore a 500 kW di potenza di concessione" .

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-quinquies, nell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" lettera h) le parole "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo

166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle parole "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW".».

56.73 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

8-*quater*. Dall'attuazione dei commi 8-*bis* e 8-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Plenaria**25^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

COLTORTI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.22 (testo 3), 9.5 (testo 2), 9.11 (testo 2), 9.17 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.50 (testo 2), 10.87 (testo 2), 10.118 (testo 2), 10.124 (testo 2), 14.0.5 (testo 2), 16.0.24 (testo 4), 17.28 (testo 2), 20.34 (testo 2), 26.0.1 (testo 2), 27.0.6 (testo 2), 27.0.9 (testo 2), 28.0.7 (testo 2), 38.0.5 (testo 2), 39.1 (testo 2), 40.0.28 (testo 2), 48.20 (testo 2), 48.29 (testo 2), 49.0.46 (testo 2), 55.0.12 (testo 2), 56.0.29 (testo 2), 57.1 (testo 2), 64.0.21 (testo 3) (*pubblicate in allegato*).

Comunica altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 8.52, 8.78, 8.81, 10.105, 10.113, 10.119, 12.3, 12.0.11, 13.10, 13.11, 13.0.2, 14.7, 15.0.3, 15.0.11, 19.0.68, 19.0.104, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.28, 21.5, 21.10, 23.5, 24.16, 27.2, 28.2, 28.3, 30.0.3, 31.4, 35.8, 37.3, 37.0.17, 38.13, 38.14, 38.49, 38.0.19, 39.0.24, 43.12, 43.0.107, 48.8, 48.0.10, 49.6, 49.0.10, 49.0.14, 50.22, 52.9 e 56.33. L'emendamento 38.22 (testo 2), del quale era stato precedentemente comunicato il ritiro, deve invece intendersi come non ritirato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su proposta della relatrice Sudano, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti da 01.1 a 1.59.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.0.1 e 1.0.2.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1, identico all'emendamento 1.0.2.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in esame, volti a consentire alle stazioni appaltanti, per l'affidamento di lavori di importo contenuto, di riservare la partecipazione alle piccole e medie imprese operanti nel territorio in cui il lavoro dovrà essere svolto. In tal modo, a suo avviso, ne deriverebbe anche un risparmio per la pubblica amministrazione, per la conoscenza da parte delle imprese radicate territorialmente delle problematiche specifiche dell'area.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*), nella consapevolezza che la proposta di circoscrivere la partecipazione all'affidamento dei lavori alle imprese del territorio potrebbe presentare profili di incostituzionalità, auspica che il Governo riesca a individuare le modalità in cui valorizzare tali imprese. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.0.1 e a trasformarlo in ordine del giorno, qualora il Governo sia disposto ad accoglierlo.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto contrario. Ritiene infatti che si possa compiere uno sforzo ulteriore, fissando in 400.000 euro il valore della soglia sotto la quale le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione per l'affi-

damento di servizi e forniture alle imprese di piccole dimensioni radicate sul territorio.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) annuncia un voto contrario. Precisa che il Gruppo M5S è del tutto favorevole alla valorizzazione dell'identità territoriale, purché ciò non avvenga in violazione dei principi costituzionali.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto contrario. Pur apprezzando le proposte di modifica volte a rafforzare la presenza delle aziende legate al territorio, ritiene che si sarebbe potuto aumentare la quota della riserva, fissata dall'emendamento al 50 per cento.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento 1.0.1, condividendone lo spirito.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno che il Governo chiarisca se intende accogliere un eventuale ordine del giorno, volto a recepire il contenuto dell'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario MARGIOTTA ritiene ampiamente condivisibile la finalità delle proposte di modifica in esame. Del resto, l'articolo 1 nel suo complesso è finalizzato a valorizzare le imprese del territorio, attraverso procedure ristrette di affidamento dei lavori. Pertanto, in attesa di verificare il testo di un eventuale ordine del giorno di questo tenore, anticipa la propria disponibilità ad accoglierlo.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira pertanto l'emendamento 1.0.1 in vista di una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) ritira l'emendamento 1.0.2, in vista di una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, eccetto quelli aggiuntivi.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti da 2.1 a 2.38. Ricorda inoltre che l'emendamento 2.0.2 è stato ritirato e che gli emendamenti 2.0.5 (testo 2) e 2.0.7 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 e contrario sugli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, nonché sull'e-

mendamento 2.0.6, sul quale vi è anche il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione e approvato l'emendamento 2.0.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.3.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. A suo avviso, infatti, la proposta di modifica sui criteri per stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa è comunque migliorativa del testo del decreto, pur ritenendo preferibile alzare il limite del 15 per cento per il punteggio economico attribuito dalla stazione appaltante alla componente tempo realizzativo dell'opera.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che l'emendamento stimola la competitività tra le aziende migliori.

I senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di aggiungere la firma.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso apprezzamento sull'emendamento 2.0.1 appena approvato, fa proprio, in assenza del proponente, l'emendamento 2.0.3, in quanto migliorativo del testo, sebbene – a suo avviso – non modifichi in modo organico la materia.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione, ritenendo insufficiente il tetto del 15 per cento per l'assegnazione del punteggio economico.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario, in quanto l'emendamento prevede la possibilità che il concorso di progettazione sia articolato in due fasi. A suo avviso, in questo modo, vi è il rischio di una complicazione della procedura, a fronte della quale solo il professionista che si è aggiudicato la progettazione esecutiva riceverà un compenso.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia la sua astensione, poiché ritiene non condivisibile la seconda parte dell'emendamento.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*), condividendo le considerazioni del senatore Campari, dichiara che si asterrà dalla votazione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia, pur avendolo sottoscritto per consentire la votazione, la propria astensione dal voto, in dissenso dal Gruppo, in quanto ritiene che la proposta di modifica non sia effettivamente migliorativa del testo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.4 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.0.6, che risulta respinto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione per verificare se vi siano le condizioni per iniziare a votare gli emendamenti dall'articolo 1.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Augussori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,45.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'esame partendo dagli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Ricorda che gli emendamenti 1.1, 1.9, 1.16, 1.20, 1.31, 1.40, 1.45, 1.46, 1.48 e 1.53 erano già stati ritirati e che è stato ritirato anche l'emendamento 1.56 (testo 2). Ricorda inoltre che gli emendamenti 1.5 e 1.47 sono stati ritirati per essere trasformati in ordine del giorno.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, a cui aggiungono la propria firma i senatori Briziarelli e Arrigoni.

I senatori MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e VITALI (*FIBP-UDC*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.3 (testo 2) e ritirano l'emendamento 1.10.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Anche il senatore BERUTTI (*Misto-IeC*) sottoscrive l'emendamento 1.3 (testo 2).

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 e favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2). Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.13, mentre è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2).

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18 e favorevole sull'emendamento 1.19 (testo 2). Il parere è contrario sull'e-

emendamento 1.21, mentre è favorevole sugli identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 3).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 (testo 3), 1.27, 1.28, 1.30 e 1.37, che sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione degli emendamenti identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 3).

Esprime parere contrario anche sugli identici emendamenti 1.32 e 1.33, nonché sugli emendamenti 1.34 e 1.35. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.36 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.37.

Propone l'accantonamento dell'emendamento 1.38. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.39 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.44 e a trasformarlo in ordine del giorno. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.49 e 1.50, sugli identici 1.51 e 1.52, sugli emendamenti 1.54, 1.55 (testo 2), 1.57, 1.58 e 1.59.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del relatore. Propone di accantonare gli emendamenti 1.19 (testo 2) e 1.21.

Per assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.2.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.4 in vista di una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) esprime rammarico per il parere contrario su questo emendamento, che estende fino al 31 dicembre 2023 la modifica al codice dei contratti pubblici in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura. Sarebbe stata preferibile questa data, in luogo di quella del 31 dicembre 2021, inserita nella riformulazione dell'emendamento 1.3, su proposta del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. Ringrazia il Governo e i relatori per aver espresso parere favorevole su un testo che quanto meno estende di ulteriori cinque mesi, fino al 31 dicembre 2021, importanti misure previste agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21 del provvedimento. Ringrazia altresì i colleghi del Gruppo

Forza Italia che hanno sottoscritto l'emendamento, di cui auspica l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.13.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritiene incomprensibile il parere contrario su un emendamento che tende a semplificare il procedimento amministrativo per danno erariale.

Il sottosegretario MARGIOTTA precisa che l'intento del decreto-legge è proprio quello di evitare che il funzionario pubblico resti inattivo per non rischiare di subire un procedimento per danno erariale. Pertanto, il provvedimento va nel senso indicato dall'emendamento 1.13.

Posto ai voti, l'emendamento 1.13 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.15.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame. Ritiene non condivisibili le considerazioni del rappresentante del Governo a proposito della responsabilità per danno erariale, in quanto, a suo avviso, nel provvedimento in esame non vi sono misure sufficienti a tutelare in modo adeguato il responsabile unico del procedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Su richiesta del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.19 (testo 2) e 1.21 sono accantonati.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 3).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la nuova formulazione determini limitazioni nel caso dell'affidamento delle forniture. Pertanto, si asterrà dalla votazione.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 3).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 (testo 3), 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.37.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.32.

Il senatore RUSPANDINI (*Fdi*) ritira l'emendamento 1.33.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.34.

Su richiesta del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.35 è accantonato.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.36 (testo 2).

Come richiesto dalla relatrice, l'emendamento 1.38 è accantonato.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.39 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.41.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli identici 1.42 e 1.43.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.19 (testo 2) e 1.21, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), nel ribadire il parere favorevole sull'emendamento 1.19 (testo 2), invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.21 in un testo 2 dello stesso tenore dell'emendamento 1.19 (testo 2).

Il senatore MIRABELLI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 1.21 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti identici 1.19 (testo 2) e 1.21 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.44 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/64/1 e 8, pubblicato in allegato, con il quale si impegna il Governo a riattivare il sistema della gara aperta con il cosiddetto taglio delle ali, alla scadenza dei termini per l'emergenza sanitaria, al fine di tornare quanto prima a una situazione di normalità.

Il sottosegretario MARGIOTTA ritiene in parte condivisibili le considerazioni del senatore Cioffi.

Posti in votazione, sono respinti gli identici 1.49 e 1.50.

Sono quindi respinti anche gli identici 1.51 e 1.52.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.54, 1.55 (testo 2), 1.57, 1.58 e 1.59.

Si passa agli emendamenti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE ricorda che erano già stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.10, 2.14, 2.23, 2.25, 2.31, 2.33 e 2.37 e che l'emendamento 2.20 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.6. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.8 e 2.9.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.12 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.17.

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.18 e 2.19.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché sull'emendamento 2.24.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.32. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36 e 2.38.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 2.3 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.7. In ogni caso, ribadisce che la procedura aperta è il metodo migliore per trovare un bilanciamento tra i principi di concorrenza e legalità.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 2.8 e 2.9.

L'emendamento 2.11 è accantonato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.12 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.13.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, con il quale si intende lasciare più ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti quando l'urgenza derivi dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19, soprattutto nei settori di scuola, sanità e trasporti. Ritene inspiegabile la contrarietà dei relatori e del Governo, dal momento che la norma risponde alle direttive europee in materia.

Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che il comma 4 dell'articolo 2 già prevede che, in diversi settori, tra cui l'edilizia scolastica e sanitaria, nonché i trasporti e le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, le stazioni appaltanti possono operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, purché nel rispetto del codice antimafia e dei vincoli stabiliti dall'Unione europea.

Posto ai voti, l'emendamento 2.13 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.15.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia un voto favorevole. L'emendamento è volto a estendere il periodo di esenzione dalle disposizioni vigenti per le stazioni appaltanti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame esenta le amministrazioni aggiudicatrici dalla precisazione della motivazione del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Evidenzia, tuttavia, che tale strumento, di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come residuale e applicato solo in casi specifici.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.15 è respinto.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) ritira l'emendamento 2.17 in vista di una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.18 e 2.19.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 2.11, precedentemente accantonato.

Gli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 2.24.

Gli emendamenti 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.32 sono accantonati.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.34.

Sono altresì respinti gli identici emendamenti 2.35 e 2.36.

Posto ai voti, l'emendamento 2.38 è respinto.

Si passa agli emendamenti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8 e 3.12 erano già stati ritirati.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) ritira l'emendamento 3.6 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/62/1 e 8, pubblicato in allegato, con cui si impegna il Governo ad assicurare l'immediata operatività della banca dati nazionale degli operatori economici.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) propone di accantonare l'emendamento 3.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2 e favorevole sull'emendamento 3.3. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.5 e 3.9.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 3.13 e 3.14.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice. Accoglie l'ordine del giorno G/1883/62/1 e 8, ritenendo pienamente condivisibile il contenuto dell'atto di indirizzo.

L'emendamento 3.1 è accantonato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.14.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 3.5 e 3.9.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 3.2.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) esprime considerazioni critiche sugli emendamenti in esame, ritenendo inopportuno il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella sottoscrizione dei protocolli di legalità. A nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) nel sottolineare che gli emendamenti in esame si limitano a prevedere la mera possibilità della sottoscrizione

di protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali, ricorda che in alcune aree del Paese il problema della tutela dei lavoratori dal punto di vista della sicurezza, a fronte della presenza di organizzazioni criminali che ne conculcano i diritti, è molto sentito.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritiene che gli emendamenti in esame rendano le procedure più complesse, atteso che le imprese già sono tenute a presentare una copiosa certificazione antimafia per poter partecipare alle gare.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. Stigmatizza che vi sia uno stretto collegamento tra i sindacati e la politica, come dimostra l'affermazione, a suo avviso grave, di esponenti della CGIL in sede di audizioni informali che avrebbero presentato proposte di modifica attraverso i loro Gruppi parlamentari di riferimento.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 3.13 è respinto.

Si passa agli emendamenti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.11 sono stati ritirati.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.8, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo, di cui dà lettura.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento 4.0.3.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.3.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare un voto favorevole, sottolinea che l'emendamento recepisce una proposta di semplificazione avanzata dal Consiglio di Stato nel corso delle audizioni. Vi è infatti il rischio che la complessità di riti strutturati per questioni tanto complesse finisca per compromettere il diritto di difesa.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.6.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, volto a prevedere modifiche a livello organizzativo per accelerare la definizione delle istanze cautelari.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) ricorda che, come emerso nel corso delle audizioni, il processo amministrativo in materia di appalti è già celere, perché si conclude con sentenza definitiva del Consiglio di Stato in un anno e mezzo e l'istanza cautelare in sei mesi.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 4.7.

Il senatore DE FALCO (*Misto*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 4.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 4.8 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.9, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che dimezza il contributo unificato per i ricorsi contro gli atti amministrativi fino a tutto il 2021.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

L'emendamento 4.0.3 è accantonato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 5.1 è stato ritirato.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) invita la proponente a ritirare l'emendamento 5.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 5.3 (testo 2) e 5.4 (testo 2), di cui propone l'accantonamento. Il parere è contrario sull'emendamento 5.5.

Per assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 5.6.

Gli emendamenti identici 5.3 (testo 2) e 5.4 (testo 2) sono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.5.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) sottolinea che l'emendamento in esame, come altri dello stesso tenore, sono volti a consentire alle imprese di sospendere i lavori in caso di ritardo dei pagamenti, per tutelare la liquidità delle imprese.

Posto ai voti, l'emendamento 5.5 è respinto.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 6.6, 6.11 e 6.13 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 6.0.1 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.7 e 6.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.12.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8 sono respinti.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 6.9 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Ringrazia la relatrice e il Governo per aver accolto la proposta di modifica.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.9 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.10.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, che mira a sottrarre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di nominare il presidente del collegio consultivo tecnico, in caso di disaccordo, attribuendo invece tale funzione al presidente del tribunale del luogo in cui il contratto è eseguito.

Posto ai voti, l'emendamento 6.10 è respinto.

È quindi respinto l'emendamento 6.12.

Si passa agli emendamenti all'articolo 7.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5. Il parere è favorevole sugli emendamenti 7.6 (testo 2) e 7.7 (testo 2). Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 7.8 e 7.9.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5.

Gli emendamenti 7.6 (testo 2) e 7.7 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.8 e 7.9.

Il PRESIDENTE comunica che i lavori proseguiranno nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
(al testo del decreto-legge)**

G/1883/62/1 e 8 (già 3.6 testo 2)

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, MIRABELLI

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, tra cui, in particolare, quello dei contratti pubblici;

in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 intervengono con misure mirate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche nell'ottica di una semplificazione per gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento;

considerato che:

Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, costituirebbe, se effettivamente operativa, uno straordinario strumento di semplificazione cui fare ricorso al fine di comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella fase della partecipazione, sia nella fase di esecuzione;

la BDOE rappresenta un salto di qualità, un'evoluzione 'disruptive', innovativa, realizzata attraverso la minimizzazione e progressiva eliminazione di attività manuali nel produrre dati e documentazioni richiesti dalle procedure di gara, il dialogo tra sistemi che permettono di estrarre e mettere a disposizione informazioni già in possesso della PA, la riduzione di tempi e costi di partecipazione alle gare e una più semplice e accurata esclusione dalle procedure per chi non rispetta le regole;.

che, ad oggi, tale BDOE non è immediatamente operativa, con la conseguenza che le stazioni appaltanti non dispongono, di fatto, di un data base completo, contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

che risulta pienamente rispondente alla "ratio" del decreto legge assicurare l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche

amministrazioni, nonché le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;

che sarebbe di fondamentale importanza fornire ai RUP uno strumento contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, pur nel rispetto dei profili di sicurezza relativi agli accessi, che devono, ovviamente, essere limitati ai dati dei soli operatori economici partecipanti a una specifica procedura di gara;

che l'attuazione e la messa in esercizio di questo sistema unico e centralizzato di dialogo e scambio di dati e documenti si colloca nell'ambito del progetto "Italia login - la casa del cittadino", Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e recepisce e attua le finalità del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), recante le "Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e negoziazione", che prevede tra l'altro l'evoluzione dell'attuale SPCoop (Servizio Pubblico di Cooperazione Applicativa fra le pubbliche amministrazioni) e le "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità" di AGID;

che il Governo deve promuovere la cultura tecnica e la pratica applicativa del processo di adeguamento digitale e che tale intervento di promozione si impone come necessario in considerazione del quadro tecnologico e applicativo internazionale, in rapida evoluzione;

considerato, infatti, che:

a livello europeo, sono stati pubblicati negli ultimi anni vari atti legislativi, tra i quali:

– l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final, 29 ottobre 2014;

– la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo e l'occupazione e che si propone di contribuire al perseguimento della 'Strategia Europa 2020';

– la direttiva ESPD, legge dell'Unione Europea 2016/7 del 5 gennaio 2016, che stabilisce lo standard per il documento di gara unico europeo in formato elettronico, con cui vengono raccolte per mezzo di autocertificazione le informazioni di carattere generale, di capacità tecnica e di

capacità ed affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, e che rappresentano i requisiti la cui richiesta di comprova viene alimentata da BDOE con le sue attività di dialogo e orchestrazione tra vari soggetti;

la costruzione e messa in opera della BDOE rappresenta, quindi, un importante allineamento di carattere normativo e al contempo un esempio di sostanziale innovazione tecnologica e di processo, che realizza la progressiva informatizzazione delle procedure di raccolta e fruizione della documentazione necessaria per le procedure di gara e la razionalizzazione, semplificazione e velocizzazione dei processi di Procurement per la pubblica amministrazione a livello nazionale, coerentemente e in accordo con gli stessi processi nei paesi dell'Unione Europea, realizzando a lungo termine sinergie e riduzioni di costi, e che assolve agli obiettivi di:

– applicare l'art. 81 del codice e attuare le finalità di semplificazione e accelerazione dell'iter delle procedure di appalto, aumentando la competitività del Sistema Italia e riducendo sensibilmente i tempi e relativi costi necessari per produrre e verificare la documentazione all'interno delle procedure di appalto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;

– assicurare nel breve, medio e lungo periodo l'interazione delle stazioni appaltanti con gli Enti titolari dei documenti di comprova degli operatori economici, attraverso la BDOE;

impegna il Governo a:

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare l'immediata operatività della BDOE di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto del fatto che Il processo di definizione, progettazione, collaudo e messa in opera della BDOE si realizza attraverso l'identificazione dei soggetti coinvolti nel dialogo con la Banca Dati BDOE, la definizione dei requisiti necessari per la corretta esecuzione delle attività di Procurement nell'ambito della procedura di comprova dei requisiti e lo sviluppo delle attività funzionali e il collaudo delle stesse.

G/1883/64/1 e 8 (già 1.44)

CIOFFI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 1 interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale;

in particolare, il comma 1 individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede: l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati,

impegna il Governo:

a procedere, per la fase successiva al termine di cui all'articolo 1, ad una revisione strutturale della disciplina relativa agli affidamenti che preveda prioritariamente il ricorso al criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

ad attivarsi presso le competenti sedi europee al fine di prevedere, per la fase emergenziale in corso, la possibilità del ricorso, anche nelle procedure sopra soglia, al criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Art. 1.**1.3 (testo 2)**

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

1.21 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.22 (testo 3)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro"».*

Art. 4.**4.8 (testo 2)**

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «è di norma definito» con le seguenti: «allorché le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».

Art. 6.**6.9 (testo 2)**

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, CAMPARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» con le seguenti parole: «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni».

Art. 9.**9.5 (testo 2)**

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole «quindici giorni» con le seguenti «venti giorni».

9.11 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

9.17 (testo 2)

DI GIROLAMO, COLTORTI, RICCIARDI, FEDE, SANTILLO, LUPO, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

Art. 10.**10.4 (testo 2)**

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.50 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA, NUGNES, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, CORRADO, GIANNUZZI, DI MICCO, CASTELLONE, ANGRISANI, RICCIARDI, MONTEVECCHI, NATURALE, MARILOTTI, DE PETRIS, VANIN, DONNO, ROMANO

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2,), al secondo periodo, dopo le parole: «rigenerazione urbana», aggiungere le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.87 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA, CORRADO, GIANNUZZI, DI MICCO, CASTELLONE, ANGRISANI, RICCIARDI, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, NATURALE, DE PETRIS, MARILOTTI, PUGLIA, PACIFICO, VANIN, DONNO, ROMANO

Al comma 1, lettera h), capoverso«4- bis» dopo le parole: «rigenerazione urbana», aggiungere le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.118 (testo 2)

COLLINA, ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

«*p-bis*) all'articolo 36:

- 1) al comma 1, le parole "ed edilizia" sono soppresse;
- 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Limitatamente agli interventi realizzati fino al 31 dicembre 1999 in parziale difformità dal titolo edilizio, il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al 31 agosto 2020, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.

1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e *1-bis* il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.

p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro.

4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al 31 agosto 2020, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.».

10.124 (testo 2)

SANTILLO, DI GIROLAMO, CIOFFI, COLTORTI, FEDE, LUPO, RICCIARDI, PESCO, MARCO PELLEGRINI, MOLLAME, FLORIDIA, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, ANGRISANI, VANIN, PUGLIA, PACIFICO, DONNO, MANTOVANI, DRAGO, COLLINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.";
- 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
- 4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";

p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;

p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis."».

Art. 14.**14.0.5 (testo 2)**

VACCARO, MARILOTTI, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini).*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.».

Art. 16.**16.0.24 (testo 4)**

ALFIERI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia
di veicoli immatricolati all'estero)*

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari."».

Art. 17.**17.28 (testo 2)**

AUDDINO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

4-ter. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.».

Art. 20.

20.34 (testo 2)

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

Art. 26.

26.0.1 (testo 2)

ROMANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, le imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registra-

zione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.».

Art. 27.

27.0.6 (testo 2)

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*."».

27.0.9 (testo 2)

D'ALFONSO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi *online*, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso

le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità competenti al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.».

Art. 28.**28.0.7 (testo 2)**

ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Procura alle liti)

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

Art. 38.**38.0.5 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695», *le parole:* «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», *sono sostituite dalle seguenti:* «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro»."

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 39.**39.1 (testo 2)**

COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".».

Art. 40.**40.0.28 (testo 2)**

LANZI, L'ABBATE, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).

1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di

reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.».

Art. 48.

48.20 (testo 2)

ROSSOMANDO, FERRAZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite *cold ironing*, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della logistica portuale", inserire le seguenti: ", e del cold ironing".

48.29 (testo 2)

LOREFICE, LA MURA, FEDE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale, come definito all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio e godono di priorità nell'esame dei progetti presentati. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di attuazione della priorità di analisi dei progetti di dragaggio ambientali.

7-ter. Per i dragaggi ambientali effettuati in area SIN, i termini di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di un terzo.

7-quater. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, può prevedere ulteriori misure di semplificazione per i progetti di dragaggio ambientale operati anche in area SIN.".

Art. 49.

49.0.46 (testo 2)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis - Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis- Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti

di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni

frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui al-

l'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o Fbis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade

di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.".

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."».

Art. 55.

55.0.12 (testo 2)

RENZI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di contenere il consumo di suolo e di efficientare le strutture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato, collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere all'ammodernamento, alla trasformazione o alla ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto unicamente dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di

cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria."».

Art. 56.

56.0.29 (testo 2)

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 56-bis.

(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

3. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.».

Art. 57.**57.1 (testo 2)**

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 57.***(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)*

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

6. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.

7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

8. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato».

Art. 64.

64.0.21 (testo 3)

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "ed agli agenti giurati di cui al comma 4" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua."».

Plenaria**26^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 22,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazione, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente PARRINI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 8.9, 8.90, 12.2, 12.8, 12.16, 12.20, 12.38, 12.0.7, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 13.1, 13.2, 13.5, 13.7, 13.12, 13.13, 13.15, 14.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.4, 15.0.10, 15.0.11, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.15, 16.0.25 e 16.0.45, che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.126 (testo 2), 44.0.3 (testo 2), 54.10 (testo 2), 55.0.5 (testo 2), 62.0.4 (testo 3), pubblicate in allegato, e che l'emendamento 46.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1883/63/1 e 8 (già 46.1) (*pubblicato in allegato*).

Anche a nome del presidente COLTORTI, rivolge ai presenti parole di apprezzamento per la disponibilità, a fronte del ritardo nell'orario di inizio seduta.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) ribadisce la volontà di collaborazione del suo Gruppo, chiedendo altrettanta correttezza, con riferimento al ritardo nell'orario di inizio della seduta. Comunica che, in tale spirito di collaborazione, ha consegnato un elenco di emendamenti segnalati a firma di senatori del suo Gruppo di appartenenza, riferiti agli articoli da 8 a 56, su cui chiede di conoscere il parere della maggioranza.

Interviene il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) per ribadire, a sua volta, lo spirito di collaborazione del suo Gruppo e per chiedere chiarimenti sull'ordine dei lavori, con riferimento all'inconveniente del ritardo nell'inizio della seduta, comunicato poco prima mediante un mezzo inadeguato quale quello dell'sms.

Il PRESIDENTE confermando il senso di responsabilità e di collaborazione, propone di proseguire con i lavori. Nel chiedere ai Relatori di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 8, ricorda che gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.15, 8.24, 8.27, 8.36, 8.37, 8.38, 8.52, 8.54, 8.63, 8.71, 8.76, 8.77, 8.78, 8.81, 8.83, 8.84, 8.85, 8.87, 8.90, 8.106, 8.118, 8.119, 8.120, 8.120 (testo 2), 8.123, 8.127, 8.137, 8.0.10 e 8.0.16 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 8.20, 8.21, 8.57, 8.66, 8.67, 8.124 e 8.125 sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno.

La senatrice SUDANO (*IV-PSI*), relatrice per l'8^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 e parere favorevole sull'emendamento 8.6, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Il parere è contrario sugli emendamenti 8.7, 8.8, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.22, 8.23, 8.25 e 8.28. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.29, sugli emendamenti identici 8.30 (testo 2) e 8.31 (testo 2), nonché sugli emendamenti 8.32 e 8.33, a condizione che siano riformulati in un testo identico a quello dei suddetti emendamenti 8.30 (testo 2) e 8.31 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 8.34, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.49, 8.50, 8.51, 8.55, 8.56, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61 e 8.62. Il parere sull'emendamento 8.64 (testo 3) è favorevole limitatamente alla lettera *c-ter*). Esprime parere contrario sull'emendamento 8.65 e favorevole sull'emendamento 8.69 (testo 2). Invita al ritiro dell'emendamento 8.70. Formula parere contrario sugli emendamenti 8.75, 8.79, 8.80 e 8.86, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 8.82 e 8.88 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 8.89, 8.92, 8.93, 8.94, 8.101, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.126 (testo 2), 8.128, 8.129, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, mentre è favorevole sull'emendamento 8.121.

Propone infine di accantonare gli emendamenti 8.19, 8.26, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.53, 8.68, 8.0.14, 8.72, 8.73 (testo 2), 8.74,

8.91, 8.111, 8.112, 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.116, 8.117, 8.122, 8.126 e 8.0.14.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme alla Relatrice, proponendo tuttavia l'accantonamento degli emendamenti 8.39, 8.40 e 8.41.

La relatrice SUDANO (*IV-PSI*) conviene con il rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 8.19, 8.26, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.53, 8.68, 8.72, 8.73 (testo 2), 8.74, 8.91, 8.111, 8.112, 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.116, 8.117, 8.122 e 8.0.14 sono pertanto accantonati.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 8.64 (testo 3) e, accogliendo la proposta della Relatrice, lo riformula in un testo 4 (*pubblicato in allegato*).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 8.1, che risulta approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 8.2.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 8.4.

Gli emendamenti identici 8.3 e 8.4 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 8.5, che viene posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*), accettando la proposta della Relatrice, riformula l'emendamento 8.6 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, che viene posti in votazione e risulta approvato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.11 e 8.12.

Sugli identici emendamenti 8.13 e 8.14 interviene in dichiarazione di voto il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), per evidenziare l'opportunità di assicurare pagamenti mensili per i corrispondenti stati di avanzamento dei lavori.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 8.13 e 8.14 che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Sugli identici emendamenti 8.16 e 8.17, interviene il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) chiedere chiarimenti sul parere contrario, considerato che si riprende la norma del codice civile sulla revisione contrattuale in caso di costi sopraggiunti non prevedibili.

Si apre una discussione sul tema, in cui intervengono i senatori VITALI (*FIBP-UDC*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), la relatrice SUDANO (*IV-PSI*) e il sottosegretario MARGIOTTA.

Posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con un'unica votazione gli emendamenti 8.16 e 8.17.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 8.18, 8.22 e 8.23.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 8.25, che viene fatto proprio dal senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che interviene in dichiarazione di voto.

Sull'emendamento 8.25, aggiungono la propria firma i senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e CORTI (*L-SP-PSd'Az*), mentre il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dissenso dal suo Gruppo di appartenenza.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 8.25.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto in votazione è respinto l'emendamento 8.28.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.29.

Su richiesta di controprova formulata dal senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 8.29, risulta nuovamente approvato.

I senatori MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) e RUSPANDINI (*FdI*), accogliendo la proposta della relatrice, presentano, rispettivamente, l'emendamento 8.32 (testo 2) e l'emendamento 8.33 (testo 2), pubblicati in allegato, identici agli emendamenti 8.30 (testo 2) e 8.31 (testo 2).

Gli identici emendamenti 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.32 (testo 2) e 8.33 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono approvati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con un'unica votazione gli identici emendamenti 8.34 e 8.35.

Alla luce dell'accantonamento degli emendamenti 8.39, 8.40, 8.41, sui quali la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un'attenzione particolare, vengono accantonati anche gli emendamenti 8.49, 8.50, 8.51, 8.55 e 8.56.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.58.

Sugli identici emendamenti 8.59 e 8.60 interviene in dichiarazione di voto il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere una loro rivalutazione, considerando anche che sono di natura ordinamentale e quindi privi di oneri finanziari.

Gli emendamenti 8.59 e 8.60 sono quindi accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.61 e 8.62.

Sull'emendamento 8.64 (testo 4), il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sapere se è stato sottoposto alla valutazione della 5^a Commissione.

Il PRESIDENTE precisa che la 5^a Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo originario dell'emendamento, il quale già comprendeva la lettera *c-ter*), contenuta nell'ultima riformulazione. Ritiene pertanto non necessario sottoporlo nuovamente alla valutazione per i profili finanziari.

Posto quindi ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 8.64 (testo 4).

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.65.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.69 (testo 2).

Si apre una discussione in cui intervengono i senatori PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), la relatrice SUDANO (*IV-PSI*) e il sottosegretario MARGIOTTA, sull'opportunità o meno di sottoporre nuovamente al vaglio della 5^a Commissione alcune riformulazioni di emendamenti che comportano modifiche

unicamente ordinamentali e sul cui testo originario la Commissione bilancio ha già dato il via libera.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 8.69 (testo 2), con parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, che è approvato.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo l'invito della relatrice SUDANO (*IV-PSI*), ritira l'emendamento 8.70, che viene fatto proprio dal senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che effettua la dichiarazione di voto favorevole per il suo Gruppo.

I senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e CORTI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento, mentre il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dissenso dal Gruppo, preannunciando il suo voto di astensione.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.70 è respinto.

Con riferimento agli emendamenti 8.72 e 8.73 (testo 2), si apre una nuova discussione sulla disponibilità dei testi delle riformulazioni e sui relativi pareri della 5^a Commissione, in cui intervengono i senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), la relatrice SUDANO (*IV-PSI*) e il sottosegretario MARGIOTTA.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che il provvedimento è calendarizzato in Aula già per la prossima settimana e che il numero degli emendamenti da votare è molto elevato, propone di porre in votazione senza attendere un nuovo pronunciamento della Commissione bilancio le riformulazioni di emendamenti di carattere ordinamentale che abbiano già ottenuto il nulla osta della Commissione suddetta.

Le Commissioni riunite convergono.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e conferma l'accantonamento degli emendamenti 8.72 e 8.73 (testo 2).

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.75 e 8.79.

Sull'emendamento 8.80 aggiungono la propria firma i senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*).

Interviene anche il senatore RUSPANDINI (*FdI*), che accetta l'aggiunta delle firme ed esprime forte perplessità sul parere contrario a un emendamento che va, a suo avviso, chiaramente nella direzione della semplificazione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.80 è respinto.

Sull'emendamento 8.82, la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il suo voto di astensione, motivato dalla forte perplessità per una proposta diretta a limitare la partecipazione dei cittadini all'*iter* autorizzativo delle grandi opere infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente, la città o l'assetto del territorio.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della senatrice Pergreffi e preannuncia il suo voto di astensione.

Similmente, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza la contraddittorietà dell'operato della maggioranza, che in taluni casi si dichiara a difesa dei territori e in altri casi passa sopra alle esigenze delle comunità locali.

Posto quindi ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.82 è approvato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.86.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.88 (testo 2).

Sull'emendamento 8.89 interviene il senatore RUSPANDINI (*FdI*) per dichiarare il suo voto favorevole per una proposta che consente alle province di assumere personale a tempo indeterminato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.89.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 8.92 e 8.93.

Sono inoltre respinti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.94, 8.101 e 8.107.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 8.108, che viene fatto proprio dal senatore Briziarelli, che interviene in dichiarazione di voto.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.108 è respinto.

Su richiesta di controprova, l'emendamento 8.108, posto nuovamente in votazione, risulta respinto.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 8.109 e 8.110, ai quali aggiunge la sua firma.

Posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti 8.109 e 8.110.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) interviene per preannunciare il suo voto favorevole sugli emendamenti 8.114 (testo 2) e 8.115 (testo 2), e preannuncia di voler conseguentemente ritirare gli emendamenti 8.111, 8.112 e 8.113 (testo 2).

Interviene la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) per esprimere la sua perplessità su una disposizione che implica la necessità che l'ente previdenziale che rilascia il documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia in grado di valutare la congruità dell'incidenza della manodopera relativamente alla specifica gara in questione.

Il PRESIDENTE, quindi, ribadisce l'accantonamento degli emendamenti 8.111, 8.112, 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.116 e 8.117.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.121.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma all'emendamento 8.126 (testo 2) e chiede che sia posto ai voti essendo la riformulazione minima e conseguente alle considerazioni svolte dal Governo.

Il PRESIDENTE precisa che, avendo la 5^a Commissione esplicitamente sospeso il suo parere sul testo originario dell'emendamento in questione non è possibile procedere a votare la riformulazione. Conseguentemente l'emendamento 8.126 (testo 2) è accantonato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.128 e 8.129, 8.0.6 e 8.0.7.

L'emendamento 8.0.8, sottoscritto dal senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

L'emendamento 8.0.15, sottoscritto dal senatore SANTILLO (*M5S*), posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 28 agosto, è posticipata alle ore 11,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 24,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

G/1883/63/1 e 8 (già 46.1)

VITALI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, all'articolo 4 disciplina l'istituzione delle Zone Economiche Speciali,

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all'articolo 46 modifica la citata disciplina assegnando nuove prerogative al Commissario straordinario del Governo che può avvalersi anche del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale per l'espletamento delle sue funzioni;

sarebbe tuttavia opportuno modificare la disciplina delle Zes prevedendo interventi di promozione economica e territoriale ad ogni tipo di produzione non limitando gli stessi alle aziende manifatturiere;

sarebbe appropriato inoltre individuare un unico Ufficio di Coordinamento, istituito presso l'Agenzia della Coesione Territoriale, cui affidare tutte le funzioni di istruzione, controllo e monitoraggio dei progetti presentati su impulso della Regione o delle Regioni purché non confinanti;

sarebbe quanto mai necessario inoltre inserire, oltre ai porti già presenti nella citata norma del 2017, anche gli aeroporti in quanto il trasporto aereo rientra, analogamente a quello marittimo, nell'ambito della normativa europea;

è quanto mai opportuno infine chiarire in modo più puntuale ed esaustivo quali debbano essere i requisiti della Proposta del Piano di Sviluppo Strategico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere la disciplina delle Zes realizzando una rilettura di semplificazione e snellimento della normativa nella direzione auspicata in premessa.

Art. 8.**8.6 (testo 2)**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «-entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.32 (testo 2)

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.33 (testo 2)

RUSPANDINI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.64 (testo 4)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"».

8.113 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO, NANNICINI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

8.114 (testo 2)

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

8.115 (testo 2)

MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

8.126 (testo 2)

PEPE, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del direttore dei lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del responsabile unico del procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti, sono esonerati dalla verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale».

Art. 44.**44.0.3 (testo 2)**

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e , anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Art. 54.

54.10 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati».

Art. 55.

55.0.5 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti

di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente misura;

b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di disimballo o presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti presso altre unità locali o operative della medesima impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato presso luoghi di raggruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui sono eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende stabilito ad ogni effetto di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera a);

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento semplificato, il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, potranno essere definite ulteriori disposizioni attuative di semplificazione"».

Art. 62.**62.0.4 (testo 3)**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Semplificazione procedimenti autorizzativi
per attività di coltivazione idrocarburi)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

"78-bis. Le intese, i pareri, i nulla osta e gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione in terraferma di un pozzo esplorativo o di sviluppo in un permesso di ricerca o in una concessione di coltivazione per idrocarburi e per la relativa messa in produzione, si considerano validamente acquisiti, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, a condizione che tali operazioni ricadano nella medesima area pozzo. Restano salve le autorizzazioni ed approvazioni rilasciate ai sensi del DPR n.128/59 e del D.Lgs. n.624/96, per le quali si intendono acquisite le intese di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 già rilasciate, salvo diversamente disposto dai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione e messa in produzione già rilasciate, in relazione alle intese regionali e al giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, già espressi per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

